

**Dep. Ivan Della Valle**

**MoVimento Cinque Stelle**

**“Investment Compact”**

**Decreto-Legge 2015/3**

**Atto camera 2844**

**Analisi ed emendamenti**

## Confronto tra start-up innovative e PMI innovative

start-up innovative: DL 2012/179, artt. 25 - 32

PMI innovative: DL 2015/3, art. 4

		PMI	start-up		
<b>Requisiti</b>	Residenza in Italia	X	x		
	bilancio certificato	X			
	assenza di possesso di azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione	X	X		
	no iscrizione registro startup innovative	X			
	svolge l'attività da meno di 4 anni		X		
	valore produzione annua < 5M€		X		
	non distribuisce utili		X		
	prodotti e servizi ad alto valore tecnologico	!*	X	!* Manca => emendamento	
	no costituita da fusioni, scissioni o cessioni aziendali		X		
	R&S	> 3%	> 15%	Per le PMI almeno due tra questi	Per le startup almeno uno tra questi
	Titoli di studio (uno o l'altro)	percentuale PhD / dottorandi / laureati con 3 anni di attività di ricerca	> 1/5		
laurea magistrale		> 1/3	> 2/3		
titolarità brevetti	X	X			
<b>Agevolazioni</b>	iscrizione a sezione speciale del Registro delle Imprese	X	X		
	riduzione oneri di avvio	X	X	uguale disciplina	
	strumenti finanziari partecipativi	X	X		
	Agevolazioni Fondo di Garanzia PMI	X	X		
	Internazionalizzazione - ICE	X	X		
	equity crowdfunding	X	X		
	contratti di lavoro subordinato		X		
	incentivi per investimenti nel capitale sociale		X		
gestione della crisi d'impresa		X			

## 1 - Abolizione IRAP per start-up innovative

A.C.2488

Articolo 4

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis: Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2015, un fondo finalizzato a escludere dall'ambito di applicazione dell'**imposta regionale sulle attività produttive le start-up innovative** di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. La dotazione annua del fondo è di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

10-ter: I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a **300 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2015.

Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

DELLA VALLE

**2 - abolizione del contributo minimale INPS per i soci amministratori di start-up innovative**

A.C.2488

Articolo 4

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis: Ai soci amministratori delle imprese di start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

10-ter: Le imprese di cui al comma 10-bis possono chiedere senza limiti di anni il rimborso dei contributi versati.

Della Valle

### **3 - aumento delle detrazioni fiscali per investimenti in capitale sociale di start-up innovative**

A.C. 2488  
Articolo 4

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;

2) le parole: «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «**30 per cento**»;

b) al comma 4:

1) le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;

2) le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «**30 per cento**»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine previsto, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali»;

d) i commi 6 e 7 sono abrogati.

Al relativo onere, valutato in 80 milioni per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 si provvede ai sensi della presente disposizione.

I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 80 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

#### **4 - “innobonus”: deduzioni fiscali al 50% per gli investimenti in nuovi beni strumentali**

A.C.2488

Articolo 4

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis: Alle start-up innovative è riconosciuto l'**esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi beni strumentali** fatti entrare dalla data di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2020.

10-ter: L'agevolazione di cui al comma 10-bis può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. L'agevolazione è revocata se la startup innovativa cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo al loro acquisto.

10-quater: **L'agevolazione è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.**

DELLA VALLE

## 5 - Riduzione degli oneri amministrativi per startup innovative

A.C.2488

Articolo 4

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Dopo l'articolo 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:

«

Art. 27-ter.

– (Misure per la riduzione degli oneri amministrativi per startup innovative). –

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il **modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto per la costituzione di imprese start-up innovative** in forma di società a responsabilità limitata o a responsabilità limitata semplificata di cui al libro quinto, titolo V, capo VII, del codice civile.»

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di conversione della presente disposizione, è definito il **modello standard per l'uso di strumenti finanziari partecipativi per le start-up innovative** di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi dell'articolo 27.

3. Il **segretario comunale**, nel rispetto delle disposizioni notarili, **può autenticare l'atto costitutivo e lo statuto** di cui al comma 10-bis e **l'atto di trasferimento di quote di partecipazione** di cui al comma 10-ter e trasmettere, entro venti giorni, gli atti all'ufficio del registro delle imprese».



4. dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 18 convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, aggiungere il seguente: «7-bis. sono escluse dalle disposizioni di cui al precedente comma le startup innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

5. Ai fini della vidimazione obbligatoria dei libri sociali prevista dell' articolo 2461 del codice civile **non dovrà essere corrisposto alcun importo a titolo di diritti di segreteria alle competenti camere di Commercio per la prima vidimazione dei libri sociali** e fino ad un massimo di mille pagine”.

6. Le startup innovative di cui all'articolo 25, per il primo anno d'inizio attività **sono esentate dalla tassa di concessione governativa** di cui al DPR 241 26 ottobre 1971.

7. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a **3 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n.287, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n.307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

## Spiegazione

I commi 1 e 2 prevedono, rispettivamente, che il Ministero rediga un modello standard per la costituzione dell'impresa e per l'utilizzo di strumenti finanziari partecipativi

Il comma 3 dà competenza anche al segretario comunale di autenticare gli atti di cui ai due commi precedenti e di condurre le dovute procedure amministrative

Il comma 4 prevede l'esenzione dall'obbligo di apposizione del visto di conformità

Il comma 5 prevede la gratuità della prima vidimazione dei libri sociali

Il comma 6 prevede l'esenzione dal pagamento di concessione governativa

Il comma 6 dispone le coperture per il comma 5

## 6 - Proroga della vita di una startup innovativa da 4 a 5 anni

A.C.2488

Articolo 4

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25:

1) alla lettera b) del comma 2, la parola: «quarantotto» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

2) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la *startup* innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di quattro anni se è stata costituita entro i tre anni precedenti e di tre anni se è stata costituita entro i cinque anni precedenti»;

b) all'articolo 28:

1) al comma 1, le parole: «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»;

2) ai commi 3 e 4, la parola: «trentasei», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quarantotto».

DELLA VALLE

## 7 - Fondo per la PA per utilizzare edifici inutilizzati adibendoli al coworking

A.C.2488

Articolo 4

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis

Utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico ai fini del coworking

**1. Lo Stato promuove l'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato, previa riqualificazione energetica e antisismica dell'edificio interessato, al fine di istituire spazi di coworking.**

2. Sono ammissibili progetti con finalità di cui al comma 1, attraverso **accordi di programma** ai sensi del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dai singoli enti locali.

3. In caso di esistenza di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato per il quale l'amministrazione locale nel cui territorio l'immobile stesso insiste, l'approvazione di apposito accordo di programma ai sensi del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, ha valenza di variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio **progetto di mutamento di destinazione d'uso al Ministero** titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituisce titolo per l'agenzia del demanio all'alienazione, concessione o costituzione del diritto di superficie sul'immobile interessato.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di conversione del presente decreto-legge, promuove la ricognizione degli edifici e degli immobili pubblici e privati di cui al comma 1, e ne redige il relativo elenco.

3. Le regioni, nel rispetto delle rispettive competenze, sentite le competenti commissioni consiliari, possono esercitare sugli edifici e sugli immobili di cui al comma 1, iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, il diritto di prelazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. I comuni, nella redazione dei nuovi piani urbanistici generali, prevedono prioritariamente disposizioni relative al riutilizzo funzionale degli edifici e degli immobili di cui al comma 1.

5. Gli enti locali che intendono acquisire o utilizzare gli edifici e gli immobili di cui all'articolo 1 ubicati nel loro territorio presentano alla regione, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda di contributo corredata da una relazione che indichi la destinazione d'uso nonché il preventivo di spesa per l'acquisto e per gli interventi necessari a garantire il pieno utilizzo dell'immobile.

6. Le Regioni trasmettono le domande di contributo di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze che, con apposito decreto, entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce criteri e modalità per la loro presentazione. Entro la medesima data il Ministero dell'economia e delle finanze individua altresì, d'intesa con le regioni, i criteri di priorità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, tenuto conto della destinazione d'uso e dell'entità demografica degli enti locali interessati.

7. E' istituito presso il Ministero dell'economia un Fondo pari **30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017** per l'erogazione di contributi volti alla realizzazione di opere di sistemazione per il riutilizzo degli edifici e degli immobili di cui al comma 1. Le regioni concedono agli enti locali i **contributi per importi fino ad un massimo di 500.000 euro**.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni.

**8 - sito istituzionale per raccogliere i bandi di finanziamento pubblico per PMI innovative e startup innovative**

A.C.2488

Articolo 4

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce presso il sito istituzionale un portale nel quale sono indicate tutte le informazioni e i documenti necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti ed indiretti a favore delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 e delle start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 2012/179. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**9 - standard per i requisiti di accesso ai bandi di finanziamento pubblico per PMI innovative e start-up innovative**

A.C.2488

Articolo 4

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il Ministero dello Sviluppo Economico, entro tre mesi dalla data di conversione del presente decreto-legge, definisce uno standard per requisiti e procedure per l'accesso ad un bando di finanziamento pubblico da parte di una piccola e media impresa innovativa di cui all'articolo 4 o di una start-up innovativa di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 2012/179.

**10 - le PMI innovative devono sviluppare prodotti o servizi ad alto valore tecnologico**

A.C.2488

Articolo 4

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

**11 - le PMI innovative devono avere la sede fiscale in Italia, non sede produttiva o filiale**

A.C.2488

Articolo 4

alla lettera a del comma 1, sostituire le parole «una sede produttiva o una filiale in Italia» con le parole «una sede fiscale in Italia»

DELLA VALLE